

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO CON

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

PER

ZANGRILLI LUCIANA, nata a Fiuggi (FR) il 25/06/1964 e ivi residente alla Via Capo Le Ripe n. 7/A (C.F. ZNGLCN64H65A310O), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Raffaele Boianelli C.F. BNLRF72L25D810Q e Raffaele De Girolamo C.F. DGRRFL68C05E340P ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Viviana Callini, in Roma Via Archimede n. 10.

I procuratori di parte ricorrente dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

appellante

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore (C.F. 80185250588), con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore (C.F. 80009750607) , con sede in Frosinone, V.le Olimpia n. 14/16, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. 97248840585), con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 41, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186

Appellati

E NEI CONFRONTI DI

DELL'UOMO LAURA, nata a Alatri (FR) in data 21/09/1959 e residente in Alatri (FR) alla Via Serra Alta n. 2 CAP 03011 (C.F. DLLLRA59P61A123D), collocata al posto n. 211 con punti 86,90, nella graduatoria di merito per la Provincia di Frosinone della procedura selettiva di internalizzazione pubblicata in data 20/02/2020 con D.D.G. N. 90/2020

D'EMILIO ANNA, residente in CECCANO (FR) alla Via S. Francesco 150/a 03023 CECCANO (FR), collocata al posto n. 169 con punti 86,60, nella graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

- controinteressate non costituite-

PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO

della Sentenza ex art. 60 c.p.a. del TAR per il Lazio, Sez. III^a bis n. 13556/2020, pubblicata il 16 dicembre 2020, emanata su ricorso R.G. 05514/2020, (mai notificata), con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'appellante stessa in primo grado (All. 1)

avente ad oggetto: l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- **D.D.G. n. 90 del 20/02/2020** con cui è stata pubblicata la graduatoria di merito per la Provincia di Frosinone della procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui non figura il proprio nominativo;

- **Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 21/02/2020 prot. 0002388**, con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII° – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone ha comunicato alla ricorrente, a mezzo posta raccomandata, l'avvio della procedura amministrativa volta all'esclusione della domanda presentata dalla medesima dall'inserimento nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al DDG n. 2200 del 6/12/2019, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per carenza dei requisiti indicati nell'art. 4 del D.D.G. n. 2200/2019 - Bando;

- **Decreto prot. n. 0000245 del 12/03/2020**, notificato a mezzo posta racc. A/R in data 20/03/2020, con cui il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII° – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura per la Provincia di Frosinone di cui al DDG n. 2200 del 6/12/2019, per carenza dei requisiti indicati nell'art. 4, punto 2 lettera c) del D.D.G. n. 2200/2019

- **Decreto dipartimentale n. 686 del 16/06/2020, pubblicato sul sito del M.I. in data 18/06/2020**, con cui è stata pubblicata e approvata la graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;

- nonché di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente;

previa declaratoria in via cautelare

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- **in via principale**, per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, del diritto della ricorrente a essere ammessa alla procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, se del caso anche con riserva, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento che consenta alla stessa di essere valutata come candidata idonea nella predetta procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizie, con conseguente collocamento nella graduatoria di merito con il punteggio spettante;

- **in subordine** con l'ulteriore condanna in forma specifica, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande principali, di ammettere con riserva la ricorrente alla procedura di internalizzazione dei servizi.

FATTO

1. L'odierna parte ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso de quo, con il ricorso R.G. n. 5514/20, iscritto e assegnato presso la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ha chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari, dei predetti atti indicati in epigrafe.

Nei fatti ha sostenuto che:

“La ricorrente, in qualità di dipendente a tempo indeterminato presso imprese e/o soc. cooperative titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituti scolastici della provincia di Frosinone, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, con una notevole esperienza lavorativa nel settore di oltre 20 anni, dunque in possesso del requisito dell'anzianità di servizio di 10 anni, così come previsto dal bando e dai precedenti atti normativi, ha dovuto partecipare alla procedura di internalizzazione di cui al D.D.G. n. 2200 del 6/12/2019, volta alla stabilizzazione nei ruoli dello Stato dei lavoratori privati assunti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituti scolastici della provincia di Frosinone, poiché altrimenti, stante la cessazione del contratto di appalto svolto dalla azienda presso cui era in servizio, avrebbe certamente perso - così come in effetti ha oggi perso - il posto di lavoro.

Tale procedura richiedeva all'articolo 5, comma 3, la possibilità di partecipare presentando la domanda unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID,”.

Il termine per la presentazione della domanda, originariamente fissato per il giorno 31.12.2019, è stato poi prorogato dal Decreto n. 2318 del 20 dicembre 2019, alle ore 14:00 del 8 gennaio 2020.

In virtù di ciò, l'odierna ricorrente, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando presentava, in data 03/01/2020, formale domanda nelle modalità prescritte, in cui dichiarava il possesso dei requisiti di cui alla procedura straordinaria, ivi compreso di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire (all. 4).

Ritenendo di possedere titoli di preferenza, ai sensi di quanto disposto nella lettera q) dell'art. 5 del Bando, nella domanda inoltrata nella sez. "Titoli di preferenza" punto n. 19 "Invalido o mutilato civile", la sig.ra Zangrilli allegava copia della Sentenza del Tribunale di Frosinone-Sez. Lavoro e Previdenza n. 1682/2009 del ricorso recante R.g. n. 2700/2007 avente ad oggetto prestazioni assistenziali per invalidità civile (all. 5).

In data 20/02/2020 veniva pubblicato, all'Albo online dell'USR per il Lazio e dell'Ufficio Territoriale di Frosinone, il D.D.G. n. 90, con cui veniva resa nota la graduatoria di merito per la Provincia di Frosinone della procedura selettiva de quo, ma la ricorrente si avvedeva però, per la prima volta, della mancanza del proprio nominativo tra i candidati ritenuti idonei. Nella stessa data la sig.ra Zangrilli apprendeva, leggendo la propria mail (peo), che l'USR Lazio – ATP di Frosinone aveva disposto la propria esclusione dalla procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi.

Pertanto, inoltrava formale reclamo (all. 6), richiedendo espressamente le motivazioni poste alla base dell'avvenuta esclusione, consegnandolo a mani presso gli uffici dell'A.T.P. di Frosinone ove, in quella sede, uno dei funzionari preposti alla valutazione delle domande, le comunicava informalmente che l'esclusione per inidoneità fisica era stata causata dal grado di invalidità dichiarato in domanda, mediante l'allegazione della predetta sentenza.

Ritenendo tale motivazione del tutto illegittima e ritenuto altresì di possedere una idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, in considerazione del fatto che da oltre 20 anni ha sempre svolto gran parte delle mansioni riferite al profilo di

collaboratore scolastico senza alcuna limitazione, in data 21/02/2020, per il tramite del patronato INAS di Frosinone, presentava comunque domanda di revisione dell'invalidità civile (all. 7).

Nelle more, a seguito della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive, venivano sospese le visite medico legali di accertamento dell'invalidità civile presso l'INPS di Frosinone, nonostante i solleciti inoltrati dalla ricorrente a mezzo pec (all. 8).

A tutt'oggi, non ha ancora ricevuto formale comunicazione riguardante la data della visita medica richiesta.”

2. A sostegno del proprio ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti la ricorrente ha addotto i seguenti MOTIVI IN

DIRITTO

I° MOTIVO: VIOLAZIONE E/O ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, PUNTO 2 LETTERA C) E ARTT. 5 E 6 DEL D.D.G. N. 2200/2019

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI; MOTIVAZIONE ERRATA; ERRONEITA' NEGLI ACCERTAMENTI; VIOLAZIONE ECCESSO DI POTERE, INGIUSTIZIA MANIFESTA

II° MOTIVO: ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT. 3, E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRICIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

3. Si costituiva nel ricorso principale l'Amministrazione odierna appellata, dapprima con un semplice atto di costituzione, con cui veniva richiesto unicamente di essere ascoltati nella C.C.

fissata, per poi depositare una breve relazione a firma del Dirigente dell'Ufficio VII ATP di Frosinone, le cui succinte motivazioni in diritto apparivano inoltre del tutto infondate oltre che inconferenti.

4. All'esito della Camera di Consiglio dell'8 settembre 2020, con Ordinanza collegiale n. 5703/2020 del 9/09/2020 il Tar del Lazio ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, rinviando al 03/11/2020 per la Camera di Consiglio.

Veniva dunque adempiuto all'obbligo di integrazione del contraddittorio.

5. Nelle more, veniva notificato e depositato ricorso per motivi aggiunti, avverso atti successivi e consequenziali agli atti inizialmente impugnati, ovvero il Decreto Dipartimentale n. 686 del 16/06/2020, pubblicato sul sito del Ministero in data 18/06/2020 con cui veniva emanata la graduatoria nazionale, finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all'esito della procedura selettiva indetta con decreto dipartimentale 6 dicembre 2019, n. 2200 ai partecipanti che erano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero erano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, pertanto, all'udienza in C.C. del 13/11/2020, il Collegio riteneva nuovamente di dover disporre la notifica per pubblici proclami, che tempestivamente veniva effettuata da parte ricorrente, rinviando così alla camera di consiglio del 15/12/2020.

6. Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2020, il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, veniva trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il Tar Lazio, con la Sentenza n. n. 13556/2020, pubblicata il 16 dicembre 2020, così ha statuito:

“Il ricorso è infondato.

L'art. 4 del bando di concorso in questione prevedeva tra i requisiti di ammissione "c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa".

Tra i documenti inviati dalla ricorrente, al fine della partecipazione alla procedura in esame, vi era la sentenza n. 1682/2009 del Tribunale di Frosinone con la quale è stata riconosciuta alla stessa <l'inabilità lavorativa pari al 100%>.

In particolare, la ricorrente aveva adito il Tribunale per il riconoscimento della pensione di inabilità totale, e il CTU, chiamato a esaminare la ricorrente, ha concluso ritenendo che la ricorrente soffriva delle seguenti patologie "Connettivite indifferenziate. Spondilodiscoartrosi cervico-lombare. Ernia discale L5-S1 in soggetto con protusione discale L4-L5. Osteofitosi lombare. "Asimetria arcata costale dx con improntatura epatica", e ha concluso ritenendo la ricorrente inabile al lavoro.

Dato che la pensione d'inabilità spetta in virtù dell'assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, il suo riconoscimento non è compatibile con nessun tipo di attività, che si tratti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente, saltuario o meno, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto non sussistere, in capo alla ricorrente, il requisito ex art. 4 del bando.

Nessun rilievo poi può avere il nuovo verbale Inps, del 25 agosto 2020, che riconosce una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 46%, posto che i requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali debbono essere posseduti al momento della domanda di partecipazione e, nel caso in esame, la ricorrente era inabile al lavoro al 100%.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.”

Tanto premesso in fatto, l'odierna appellante, riportandosi integralmente ai motivi in fatto e in diritto così come articolati nell'atto introduttivo del giudizio e successivi motivi aggiunti nella pregressa fase che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, impugna la Sentenza T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis n. 13556/2020, pubblicata in data 16.12.2020 per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. - Erroneità della motivazione per violazione e /o erronea e falsa applicazione dell'art. 4, punto 2 lettera c) e artt. 5 e 6 del D.D.G. n. 2200/2019

Come già dedotto nel ricorso principale in primo grado, l'art. 4 del bando “Requisiti di ammissione e articolazione della procedura selettiva”, al punto 2, così recita testualmente: “ *I candidati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:*

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio 7 febbraio 1994, n. 174;

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa".

Orbene, per il caso di cui si discute, l'Amministrazione odierna appellata, preposta alla valutazione del possesso dei requisiti degli aspiranti candidati che avevano presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di stabilizzazione, ha ritenuto, in maniera del tutto arbitraria, senza alcuna possibilità di preventiva verifica e sulla scorta di una sola sentenza del Tribunale di Frosinone, e dunque in modo automatico, di dover escludere la sig.ra Zangrilli Luciana dall'elenco dei candidati ritenuti idonei, per accertata inidoneità fisica.

Di contro, il Giudice di prime cure, senza neanche pronunciarsi su questo specifico punto, nonostante l'articolata difesa della ricorrente in primo grado e i motivi di diritto addotti, ha ritenuto, con assoluta perentorietà, la piena correttezza dell'operato dell'Amministrazione nell'aver riconosciuto non sussistere in capo alla Zangrilli i requisiti di cui all'art. 4 de bando.

E ciò unicamente perché la stessa ricorrente aveva allegato alla domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di internalizzazione, nell'apposita Sezione riguardante Titoli di riserva, (dunque evidentemente per altro fine) la Sentenza con cui il Tribunale di Frosinone le aveva riconosciuto in data 02/10/2009 una inabilità lavorativa sì al 100% ma, si badi bene, non permanente.

Pertanto, la pronuncia gravata del Tar del Lazio appare, *prima facie*, del tutto erronea nella parte in cui ha statuito che: *"Dato che la pensione d'inabilità spetta in virtù dell'assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, il suo riconoscimento non è compatibile con nessun tipo di attività, che si tratti di lavoro autonomo, parasubordinato o dipendente, saltuario o meno, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto non sussistere, in capo alla ricorrente, il requisito ex art. 4 del bando."*

In definitiva, è solo l'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa ad essere incompatibile con qualsiasi occupazione, mentre le altre due tipologie d'inabilità, assieme all'invalidità del 100%, **permettono di lavorare**.

Solamente nell'ipotesi regolamentata dall'**articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335** - che prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa» - vi è una manifesta incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa.

Ma una siffatta decisione appare *ictu oculi* illegittima e/o erronea e andrà pertanto censurata anche per le prospettazioni giuridiche che seguono.

Sebbene la disposizione sopra citata, ovvero l'art. 4 del bando lettera c), sia del tutto eloquente nell'avere espressamente previsto per l'Amministrazione una facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla vigente normativa, appare del tutto evidente come, nel caso di specie, l'Ufficio ATP di Frosinone e il funzionario preposto avrebbe dovuto procedere in tal senso.

E ciò perché, in primis, la stessa amministrazione era perfettamente a conoscenza, dalla lettura della domanda di partecipazione della candidata Zangrilli, che la medesima avesse espletato per più di 20 anni le mansioni riconducibili alla figura del collaboratore scolastico, anche successivamente al riconoscimento da parte del Tribunale di Frosinone dell'inabilità lavorativa.

Inoltre, la stessa commissione preposta alla valutazione delle domande che ha deciso di escludere l'odierna appellante, non era probabilmente a conoscenza che il riconoscimento dell'invalidità totale al 100% **non permanente, in quanto revisionabile**, non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo, come di fatti è avvenuto per la sig.ra Zangrilli in passato.

Ad oggi, molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta, come il caso di specie anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento dell'invalidità totale sia incompatibile con l'inserimento lavorativo.

Al riguardo si ritiene che sia fuorviante la modalità con cui, ancora oggi, viene effettuato il riconoscimento di invalidità civile.

In passato, infatti, con il riconoscimento di invalidità civile, venivano valutate anche le potenzialità lavorative della persona disabile ed il verbale di invalidità costituiva, di fatto, anche un'attestazione delle limitate capacità lavorative (D.M. 5 febbraio 1992 e successive modificazioni).

Anche il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, che non è il caso che ci riguarda ma è un caso ancora più grave, che presuppone l'incapacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.

Ad oggi il riconoscimento di una invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non economico mentre l'accesso al lavoro è regolato dalla legge 68/99 e l'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000: *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999 N° 68"*.

Per affrontare questo tema e per avvalorare la fondatezza del presente appello, è indispensabile un piccolo excursus storico per evidenziare come, già molti anni fa, e ancor prima della legge 68/99, la normativa aveva affrontato il problema dell'inserimento lavorativo di persone con invalidità totale e con il diritto all'indennità di accompagnamento.

Infatti, relativamente al **concetto di “totale inabilità lavorativa”** lo stesso Ministero del Lavoro con la Circolare Ministero Lavoro 5/1988) ha richiamato l'orientamento già espresso nella circ. n. 6/13966/A del 28.10.1969 secondo cui "*anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche del 100%), possono se oculatamente utilizzati, svolgere sia pure eccezionalmente determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili*".

Ciò è possibile, ovviamente, solo quando vi sia una capacità lavorativa residua specifica.

A tal riguardo, spesso nel verbale dell'ASL, anche per evitare ripercussioni all'attività lavorativa del soggetto, viene aggiunta, subito dopo la valutazione del 100%, la frase “con residua capacità lavorativa”: la **valutazione del 100% con residua capacità lavorativa** non esclude, quindi, dal potersi iscrivere alle liste del collocamento protetto.

La Circolare n. 5/88 precisa altresì che:

tale indirizzo è stato successivamente più volte confermato in occasione di singoli quesiti; che le tabelle in base alle quali viene attribuita la percentuale di invalidità sono state predisposte, non solo per accertare la residua capacità ma anche e prevalentemente al fine di stabilire il diritto alla percezione di pensioni, assegni e rendite di natura assistenziale e previdenziale (assegni e pensioni agli invalidi civili, rendite per infortuni sul lavoro ecc.);

che non si può in via assoluta escludere che, anche in presenza di certificazioni sanitarie che riconoscono una invalidità del 100%, non possono permanere in capo all'invalido effettive residue capacità lavorative, che possono essere anche consistenti relativamente ad attività in cui la minorazione incide in misura modesta;

qualora gli invalidi in possesso di certificazioni di invalidità nella misura del 100% richiedono l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, gli uffici stessi l'inviteranno a

rivolgersi all'organo sanitario competente affinché specifichi se effettivamente sussistano residue capacità lavorative.

Solo in presenza di tale dichiarazione gli uffici Provinciali del Lavoro potranno, pertanto procedere all'iscrizione degli interessati negli elenchi di cui sopra.

In seguito la legge n. 508/88 all'art. 1 - comma 3 affronta esplicitamente il problema affermando che l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Tornando al caso di specie, a supporto della dedotta erroneità delle motivazioni della decisione impugnata, è necessario soffermarsi su quelle che sarebbero state le reali condizioni di salute della sig.ra Zangrilli e le sue effettive capacità lavorative, con particolare riferimento alla posizione del collaboratore scolastico, che l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare, prima di procedere invece con una tranciante arbitraria esclusione.

Se non altro, anche in virtù della circostanza che la questione avrebbe certamente richiesto maggiore ponderazione in quanto concernente una procedura di internalizzazione di personale addetto ai servizi di pulizia nelle scuole, tanto attesa e agognata dagli aspiranti, ivi compresa l'odierna appellante, la quale, si ribadisce, aveva ed ha tutti i requisiti per poter essere individuata tra gli idonei vincitori, con conseguente possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.

E' indubbio che la sig.ra Zangrilli, sebbene in possesso di una accertata inabilità lavorativa con sentenza del Tribunale di Frosinone del 2009, fosse all'epoca e lo sia oggi in possesso di una idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire in quanto, come già detto, da oltre 20 anni, svolge le funzioni di addetto alle pulizie, che in parte coincidono con le ordinarie mansioni del collaboratore scolastico e che solo successivamente all'avvenuta stabilizzazione, inizierebbe a svolgere appieno.

Infatti il collaboratore scolastico è normalmente addetto anche ad altri servizi quali quelli generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti, tutte mansioni certamente compatibili con l'attuale stato di salute della ricorrente, se dolo fosse stato preventivamente verificato dall'Amministrazione resistente, piuttosto che escluderla senza alcun controllo preventivo.

In buona sostanza, si sarebbe trattato di verificare, con apposito controllo, se le condizioni fisiche particolari della lavoratrice fossero apparse tali da legittimare l'amministrazione all'esclusione della candidata, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal Bando, dalla procedura concorsuale di stabilizzazione.

Se ciò fosse accaduto, si sarebbe di sicuro accertato adeguatamente che le condizioni di invalidità della ricorrente non erano e non sono tali da precluderle l'accesso nei ruoli dello stato quale collaboratore scolastico, per superamento di una procedura straordinaria attesa da anni.

A totale supporto di ciò, valga anche la documentazione medica allegata al ricorso in primo grado e riguardante sia la CTU medico legale sulla persona della sig.ra Zangrilli su cui si è basato il Tribunale di Frosinone- Sez. Lavoro e Previdenza nel 2009 nel riconoscerle l'inabilità lavorativa al 100% e conseguente pensione d'inabilità ex art. 12 Legge n. 118/71, sia la certificazione medica del medico curante del 20/02/2020 (quindi attuale) con cui è stata richiesta la revisione dell'invalidità.

Infatti, le patologie dalle quali all'epoca la sig.ra Zangrilli risultava affetta e per le quali le è stato riconosciuto il grado di invalidità a 100% erano patologie di: *“Connettivite indifferenziata. Spondilodiscoartrosi cervicale e lombare ed altre”*.

Dunque, erano e sono tutt'ora patologie rispetto alle quali non erano escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, proprio perché l'inabilità riconosciuta era di fatto rivedibile.

Vedasi anche il Modello C con cui è stata richiesta la revisione (cfr. all. n. 7) , a pagina 3, nella sezione 3/4, in cui viene certificato dal proprio medico curante che la sig.ra Zangrilli:

può deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;

è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua;

non è affetta da malattia neoplastica in atto, né da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2007 (Decreto con cui vengono indicate tutte le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.);

non sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso e pericoloso per se e per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;

non è affetta da patologia di competenza ANFFAS.

Ad avvalorare la fondatezza del fumus boni iuris del ricorso in primo grado vi è inoltre il sopravvenuto verbale dell'INPS di Frosinone di revisione dell'invalidità civile inizialmente riconosciuta e depositato in atti, con cui l'Ente previdenziale ha confermato che la riduzione della invalidità civile e della capacità lavorativa della ricorrente è oggi pari al 46% e nella scheda socio lavorativa del verbale definitivo di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato nelle note aggiuntive, le capacità di svolgere attività ordinarie anche lavorative sono indicate tra medie ed elevate.

Pertanto l'Amministrazione resistente, nel dubbio, non avendo gli strumenti idonei né tantomeno specifiche competenze in materia per poter decidere autonomamente sulla supposta idoneità senza alcun contraddittorio e/o preventiva verifica, avrebbe potuto richiedere all'odierna ricorrente l'unica certificazione medica che può essere richiesta per l'accesso all'impiego pubblico della persona con disabilità, ovvero la certificazione attestante l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.

Tra l'altro è lo stesso bando all'art. 6 "Valutazione dei titoli" che stabilisce al punto 5: *"L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."*

Ma così di fatto non è accaduto.

Di conseguenza, il comportamento tenuto dall'Amministrazione nella valutazione dell'inidoneità fisica della ricorrente ritenuto corretto dal Giudice di prime cure, oltre ad essere illegittimo e manifestamente ingiusto appare senz'altro connotato da arbitrarietà, eccesso di potere e travisamento di fatti.

ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE COMPIUTA DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT. 3, E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Anche in questa sede si ripropone l'ulteriore motivo di diritto dedotto in primo grado e sul quale il Tar ha omesso qualsivoglia pronuncia, ritenendolo presumibilmente assorbito dal rigetto del ricorso stesso.

Il comportamento di parte resistente, censurato per i sopraesposti motivi, va dunque in contrasto anche con i principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, ai quali deve sempre ispirarsi la p.a. se vuole conservare le caratteristiche della giuridicità, logicità e della ragionevolezza e che permeano il moderno volto del sistema amministrativo, anche alla luce di una rilettura dell'art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento, il quale muove dall'idea che l'attività della p.a., sia essa destinata all'erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un servizio reso alla comunità nazionale.

Ne deriva inoltre che le suddette violazioni rilevino, anch'esse, ai fini del giudizio di illegittimità della valutazione compiuta, quantomeno sotto il profilo della inosservanza delle regole di correttezza e di buona fede che incombono sempre sul datore di lavoro.

L'esclusione operata dal MIUR- ATP di Frosinone dell'odierna appellante e ritenuta legittima da parte del Tar nella sentenza impugnata, ha comportato la violazione di un altro fondamentale principio al quale l'operato della P.A. deve improntarsi rappresentato dal legittimo affidamento.

Al riguardo, il Tar Lazio (cfr. Tar Lazio, sez. I, sent. n. 6855/2015) ha osservato che:

"Il principio dell'affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all'obbligo di buona fede oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del c.c., conforma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo, per quest'ultima, di tenere in adeguata considerazione l'interesse

dell'amministrato, la cui protezione non si presenta più come il prodotto, accessorio, della cura dell'interesse pubblico, ma come l'oggetto di una autonoma pretesa, contrapposta all'interesse dell'Amministrazione. Il risultato è che la verifica giurisdizionale dell'osservanza del principio di buona fede non coincide con quella svolta in termini di eccesso di potere (ovvero secondo il paradigma della logicità e ragionevolezza) bensì attiene all'osservanza di una norma (quella di buona fede e correttezza) che si rivolge all'Amministrazione nella relazione con il cittadino. L'impostazione di ricondurre la buona fede tra gli obblighi di comportamento dell'Amministrazione esigibili dal privato, del resto, ben si raccorda con le istituzioni giuridiche dell'ordinamento sovranazionale in cui risulta ormai costituzionalizzato il "diritto alla buona amministrazione" tra i diritti connessi alla posizione fondamentale di cittadinanza, il cui pregnante contenuto valoriale riveste una indubbia funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti, imponendo di prendere in rinnovata considerazione la formulazione delle regole che presiedono all'esercizio del potere".

Sotto il profilo della ragionevolezza va sottolineato come la Corte Costituzionale (Sentenza n. 172/1996) abbia definito la ragionevolezza "razionalità pratica", potendosi intendere con ciò un uso della ragione che si avvicina al "senso comune" per moderare la discrezionalità del legislatore.

Al riguardo, afferma testualmente la Corte "il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti" (Corte Cost. sent. n. 1130/1988).

Il legittimo affidamento costituisce, come è noto, un principio fondamentale, dell'azione amministrativa, dal quale la funzione pubblica non può prescindere ed è uno strumento di tutela dell'Amministrato avverso un comportamento irragionevole e contraddittorio della P.A.

Il primo elemento della fattispecie è costituito da un'attività posta in essere dall'Autorità pubblica. Il convincimento del privato, ed in generale anche di coloro che si trovano ad operare all'interno della stessa Amministrazione, in ordine alla legittimità della propria posizione scaturisce, infatti, dall'essersi precedentemente relazionato con la controparte pubblica. In tal senso l'affidamento deriva necessariamente da una condotta altrui.

E' del tutto evidente che per poter essere tutelato l'affidamento debba derivare da un comportamento del soggetto nei cui riguardi se ne reclama il riconoscimento.

Sorge, perciò, di regola in relazione agli atti favorevoli al soggetto ampliativi della sua sfera giuridica.

Il legittimo affidamento, inoltre, si pone anche come corollario del fondamentale principio di buona fede.

Con la L. 241/2000 si è cristallizzato il "nuovo" ruolo della P.A. all'interno dell'Ordinamento democratico-costituzionale: non più un'Amministrazione autoritaria ed autoreferenziale, ma un'Autorità pubblica che agisce come soggetto che individua l'interesse da garantire all'interno della funzione amministrativa, che fa uso di strumenti consensuali accanto a quelli unilaterali ed autoritativi, che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica.

La P.A. non persegue più soltanto un interesse pubblico fondato esclusivamente su specifiche norme giuridiche e che si identifica con l'interesse soggettivo dell'ente pubblico.

L'interesse pubblico concreto emerge dal raffronto di tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa e, non essendovi più solo l'interesse pubblico da tutelare, ma anche quello

privato, va da sé che i rapporti tra Amministrazione e soggetti privati devono necessariamente ispirarsi al dovere di collaborazione ed in tale contesto la buona fede assurge a principio generale che deve ispirare ogni attività, sia che si svolga nelle forme o secondo le norme proprie del diritto pubblico che in quelle del diritto privato.

La buona fede rappresenta, dunque, il fondamento del principio del legittimo affidamento, poiché l'esigenza di tutelare la fiducia posta nel comportamento altrui poggia sulle regole di correttezza e di buona fede (dovere generale con inserzione automatica) che gravano su tutti i consociati e specie tra le parti di uno specifico rapporto giuridico.

Sul piano strutturale, l'affidamento rappresenta una fattispecie complessa, alla cui emersione concorrono diversi elementi, che attengono sia ai profili oggettivi che soggettivi del canone di buona fede.

Il convincimento (incolpevole) della situazione di apparenza deve infatti essere stato generato da un comportamento altrui e richiede il rispetto dei principi di correttezza. In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato luogo. Dal canone della buona fede discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti.

Perciò, in quanto strettamente connesso alla buona fede, l'affidamento ha rilievo generale, perché il dovere di rispettare il canone della correttezza grava indistintamente su tutti i consociati.

E ancora, la limitazione imposta dagli atti impugnati, che ha avuto come conseguenza l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura selettiva appena bandita, appare irragionevole anche alla luce del principio del *favor participationis*, un principio generale di tutti i concorsi pubblici che comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative, in quanto:

“La garanzia, per l’amministrazione, della scelta dei migliori è infatti affidata alle prove concorsuali nelle quali i candidati dovranno dimostrare di aver conseguito il livello di professionalità necessario per l’esercizio delle funzioni” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1790 del 20/03/2018).

Il principio del *favor participationis* ai concorsi a pubblici impieghi:

“impone alla P.A. procedente, anche se abbia ampi margini di discrezionalità nel governo del reclutamento di non restringere in modo arbitrario la platea dei candidati prescindendo dall’effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 504 del 25/01/2018).

Conseguentemente, gli atti indicate in epigrafe e impugnati in primo grado risultano illegittimi e andranno annullati in parte qua, con il conseguente riconoscimento del diritto dell’odierna ricorrente ad essere ammessa a partecipare regolarmente alla procedura concorsuale straordinaria di internalizzazione indetta nonché ad essere ritenuta idonea con conseguente inserimento nella graduatoria di merito.

A tal proposito si rappresenta inoltre che, in base ai titoli culturali dichiarati nonché al servizio prestato dal 1997 al 2019 valutabile sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all’allegato A/1 del decreto ministeriale, la ricorrente, salvo errori e/o omissioni, avrebbe raggiunto un punteggio complessivo pari a 89 che l’avrebbe vista collocare di sicuro tra i primi 100 candidati idonei, con il conseguente diritto di stipula di un contratto a tempo indeterminato full time.

Alla luce di quanto ampiamente dedotto, la Sentenza con il presente gravame impugnata, risulta nella sua motivazione erronea, illegittima, illogica, ingiusta, contraddittoria e pertanto

con il presente libello se ne invoca, previa adozione di idonea misura cautelare, la riforma per i suddetti motivi di diritto.

Di conseguenza, l'appello va accolto e va accolto il ricorso di I° grado, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono alla ricorrente appellante di partecipare al concorso de quo e di essere individuata tra i candidati risultati idonei per la stipula di un contratto a tempo indeterminato full time.

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA

EX ART.55 CPA

In seno al presente ricorso in appello, viene richiesta la concessione di una misura cautelare idonea alla tutela della ricorrente.

In particolare, viene chiesta la sospensione degli atti impugnati con la conseguente ammissione della stessa appellante con riserva alla procedura concorsuale straordinaria di internalizzazione indetta nonché ad essere ritenuta idonea con conseguente inserimento nella graduatoria di merito procedura concorsuale e diritto di stipula di un contratto a tempo indeterminato full time.

Nel precisare i contorni del *thema decidendum* dell'odierna azione cautelare proposta, occorre evidenziare come essa sia diretta ad ottenere il diritto della parte istante a partecipare al concorso straordinario per l'assunzione a t.i. nella scuola nel profilo di collaboratore scolastico, dal quale sarebbe irrimediabilmente esclusa a causa dell'ingiusto comportamento della P.A. resistente.

Invero, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una

situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso non solo l'interesse della ricorrente alla partecipazione al concorso impugnato ma anche l'interesse di essere inserita qualora risultasse idoneo nei ruoli dell'amministrazione scolastica e di poter assumere servizio quale collaboratore scolastico a tempo indeterminato.

A tutt'oggi, inoltre, non vi è ancora nessuna notizia ufficiale e certa sulla nuova procedura di internalizzazione per assumere gli ATA ex LSU con 5 anni di servizio.

Del resto è stata **posticipata** anche l'**immissione in ruolo** del personale ATA ex LSU da assumere mediante la nuova procedura concorsuale. Inizialmente prevista a partire dal 1° gennaio 2021, era stata **rinviata al 1° marzo 2021** per effetto della nuova Legge di Bilancio, data da rivedere dato che a tutt'oggi non è ancora stata avviata la relativa procedura selettiva.

Si ribadisce inoltre che, in base ai titoli culturali dichiarati nonché al servizio prestato dal 1997 al 2019 valutabile sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del decreto ministeriale, la ricorrente, salvo errori e/o omissioni, avrebbe raggiunto un punteggio complessivo pari a 89 che l'avrebbe vista collocare di sicuro tra i primi 100 candidati idonei, con il conseguente diritto di stipula di un contratto a tempo indeterminato full time.

Nessun dubbio, pertanto, sull'esistenza del *periculum in mora*.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato a due sole controinteressate collocate nelle graduatorie, provinciali e nazionali di merito impugate.

Concernendo il presente ricorso l'impugnazione dell'esclusione dalle precitate graduatorie, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle

persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, **preliminarmente, anche con decreto presidenziale inaudita altera parte**, di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, prescrivendone le relative modalità.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis rejectis*,

in accoglimento del presente ricorso in appello per tutti i motivi di cui in premessa, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a così come richiesto dichiarare **la sospensione dell'impugnata sentenza e conseguentemente annullare tutti gli atti impugnati nel ricorso in primo grado e motivi aggiunti:**

e, per l'effetto,

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito

IN VIA PRINCIPALE

ordinare all'Amministrazione resistente – e, quindi, **condannare** la medesima Amministrazione – ad ammettere la ricorrente, anche con riserva, a partecipare alla procedura selettiva per titoli finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico, con **condanna in forma specifica** della Amministrazione Scolastica all'adozione del relativo provvedimento di inserimento della medesima ricorrente tra i candidati ammessi alla procedura che consenta alla stessa di essere valutata come idonea all'assunzione per la regione di appartenenza;

IN VIA SUBORDINATA

con l'ulteriore condanna in forma specifica, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande principali, di ammettere con riserva la ricorrente a partecipare alla procedura selettiva.

Con vittoria delle **spese di lite** con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego e che il valore della causa è indeterminabile e dunque, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011 in vigore dal 6/7/2011, ma, ai fini del versamento del contributo unificato, lo stesso è esente in relazione alla situazione reddituale della ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega (all. n. 3).

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Sentenza Tar del Lazio Sezione III bis n. 13556/2020 , pubblicata in data 16/12/2020.
2. Fascicolo di parte del I grado di giudizio
3. Autocertificazione reddituale.

Frosinone, 15 marzo 2021

Avv. Raffaele Boianelli

Avv. Raffaele De Girolamo